

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1900-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro degli affari esteri**

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro delle attività produttive

(V. Stampato Camera n. 3104)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 2002*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica rappresenta un passo importante nel quadro del rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa con la Croazia, Paese destinato ad essere pienamente integrato, nei prossimi anni, nel sistema NATO e nell'Unione europea, e che ha peraltro già oggi grande importanza ai fini della stabilizzazione dell'area balcanica.

Il comune affaccio sull'Adriatico impone il perseguimento di una collaborazione sempre più assidua ed intensa fra l'Italia e la Croazia nel controllo costiero e nel contrasto, in particolare, dell'immigrazione clandestina.

In tale contesto, l'articolo 1 dell'Accordo enuncia i principi basilari ai quali dovrà uniformarsi la cooperazione militare tra le Parti, mentre l'articolo 2 elenca i settori in cui esse si propongono di realizzare iniziative di cooperazione. Si prevedono, in particolare: missioni di *peace keeping* sotto egida ONU ed attuazione delle delibere dell'OSCE; esercitazioni congiunte, programmi di addestramento e scambi di personale militare; coordinamento delle forze navali e ricerche congiunte in Adriatico per finalità ecologiche; collaborazione nel campo delle dottrine militari e della politica di sicurezza; visite e riunioni congiunte di alti gradi militari.

Merita poi specifica menzione l'articolo 4, che prevede l'istituzione di una Commissione militare bilaterale e di un Comitato congiunto. La prima sarà chiamata ad elaborare un Piano annuale di cooperazione destinato a definire in modo puntuale le attività e i compiti da perseguire nel periodo di riferimento; il Comitato dovrà invece coordinare la cooperazione nel settore dei materiali della difesa.

Alla stregua dell'articolo 10, la durata dell'Accordo è illimitata; le parti possono però dar luogo alla denuncia, per iscritto e con almeno sei mesi di preavviso.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli, che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la quantificazione degli oneri finanziari - pari a 19.725 euro annui ad anni alterni - con l'indicazione della relativa copertura e la previsione relativa all'immediata entrata in vigore della legge di autorizzazione in deroga all'ordinario termine della *vacatio legis*.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

28 gennaio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

28 gennaio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 19.725 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

